



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cure mediche: ultime sentenze

Autore: Redazione | 22/02/2020



*Scopri le ultime sentenze su: salvaguardia dell'incolumità del paziente; responsabilità gravanti sulla struttura sanitaria; assistenza sanitario-ospedaliera; cure mediche e chirurgiche; cure mediche eseguite in situazioni di emergenza.*

La struttura sanitaria ha una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del paziente e risponde anche per l'inadempimento dei suoi ausiliari.

# Prestazione sanitaria negligente

Della negligente prestazione sanitaria risponde ex contractu pure l'**Azienda ospedaliera**. Infatti l'**accettazione del paziente in una struttura**, pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera comporta la conclusione inter partes di un contratto di prestazione d'opera atipico (di "spedalità"), in base al quale l'ente sanitario è tenuto ad una prestazione complessa che, oltre alle obbligazioni lato sensu "alberghiere", ingloba l'**effettuazione delle cure mediche** e di quelle chirurgiche, la messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e l'apprestamento delle strutture tecniche necessarie.

Ne discende che, in presenza del **contratto di spedalità**, la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura privata nei confronti del paziente ha natura negoziale, e può conseguire, ai sensi dell'art.1218 c.c., all'**inadempimento delle obbligazioni** direttamente a suo carico nonché, ai sensi dell'art.1228 c.c., all'inadempimento della **prestazione medico-professionale** svolta dal sanitario, quale suo ausiliario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la **prestazione del medico** e l'organizzazione aziendale dell'ente, che si avvale dell'**attività del professionista**.

**Tribunale Taranto sez. II, 21/01/2020, n.136**

## L'accettazione di un degente in ospedale

La accettazione di un degente presso una **struttura ospedaliera** comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la **patologia del ricoverato** - avente a oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione.

(Nella specie, ha osservato la Suprema corte, comprovata la riconducibilità causale del danno alla salute al fatto della struttura sanitaria, incombeva a detta struttura fornire la prova, della riconducibilità dell'inadempimento a una causa autonoma ad essa struttura non imputabile, atteso che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del

danno l'onere di provare il nesso di causalità tra la insorgenza di una nuova malattia e l'azione o la omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare la **impossibilità della prestazione** derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con la ordinaria diligenza).

**Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28989**

## **Contratto di prestazione d'opera atipico di ospedalità**

L'azione che il paziente esercita nei confronti dell'ospedale o della casa di cura privata al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un intervento sanitario non correttamente eseguito va qualificata come **azione di responsabilità da inadempimento contrattuale** a norma degli artt. 1218 e 1228 c.c.

Secondo tale orientamento, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una **visita ambulatoriale**, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico, definito talora di ospedalità, talora di assistenza sanitaria, in base al quale la struttura è tenuta ad una "prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di **personale paramedico**, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere.

**Tribunale Novara, 02/09/2019, n.655**

## **Cure mediche e controlli per verificare l'evoluzione dell'infermità**

In caso di **espulsione amministrativa dello straniero**, il diritto al ricongiungimento familiare nell'interesse dei figli minori, nonché la giustificata necessità di continuare a sottoporsi a cure mediche e controlli necessari per

verificare l'evoluzione dell'infermità da cui è affetto lo straniero richiedente consentono allo stesso di vantare una aspettativa qualificata di regolarizzazione.

**Giudice di pace Frosinone, 23/07/2019**

## **Diritto al rimborso delle spese mediche**

È legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell'urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, costituendo jus receptum il principio secondo cui con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero il rimborso delle spese sostenute per **cure mediche e chirurgiche** è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse.

**Cassazione civile sez. lav., 16/07/2019, n.19024**

## **Patologia e stato di detenzione**

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.

**Cassazione penale sez. I, 17/05/2019, n.27352**

## **Gravi condizioni di salute e permesso di soggiorno per cure mediche**

In tema di permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'art. 36, D.Lgs. 286/1998, deve rilevarsi come, in alcuni casi eccezionali, può configurarsi una procedura atipica, che applica tale permesso di soggiorno anche a stranieri già presenti in Italia, sia pure in modo irregolare, ciò in virtù delle circostanze eccezionali e gravissime, connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di

intervento e ai tempi che esso richiede, in considerazione delle quali si rende necessario il ricorso alla suddetta procedura atipica.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/03/2019, n.3504**

## **Estradizione e condizioni di salute dell'estradando**

In tema di **estradizione per l'estero**, la causa di rifiuto prevista dall'art. 705, comma 2, lett. c-bis), c.p.p., introdotto dall'art. 4 d.lg. 3 ottobre 2017, n. 149, può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all'estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di salute.

(In motivazione la Corte ha chiarito che tale pregiudizio sussiste non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall'estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili).

**Cassazione penale sez. VI, 27/11/2018, n.1354**

## **Decisioni relative alle cure mediche necessarie per il minore**

Deve essere disposto l'**affidamento condiviso del figlio minore** ad entrambi i genitori, con attribuzione al padre dell'assunzione in via esclusiva delle decisioni relative alle cure mediche necessarie per il minore e con collocamento alternato presso ciascun genitore, in presenza di una situazione di conflittualità fra i genitori e di condotte ostruzionistiche della madre, qualora il minore, in sede di audizione, abbia confermato il comportamento pregiudizievole della madre e abbia manifestato il desiderio di trascorrere pari tempo con ciascun genitore.

**Tribunale Firenze, 02/11/2018, n.2945**

# Paziente sottoposto a cure mediche: il consenso informato

In tema di **consenso informato del paziente** sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza professionale, l'informazione deve riguardare tutti gli esiti dell'intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un'adeguata informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l'obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l'onere probatorio d'aver adeguatamente informato il paziente.

**Tribunale Napoli sez. II, 24/09/2018, n.8156**

## Responsabilità della struttura sanitaria

In tema di contratto di c.d. speditività, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un **contratto di prestazione d'opera atipico di speditività**, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche già prescritte dall'art. 2 l. 132/68. In presenza di contratto di speditività la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il **comportamento dei medici** dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.

A questi fini è sufficiente che la **struttura sanitaria** comunque si avvalga dell'opera di un medico. Ove anche non sia stato stipulato un contratto formale apposito - come è nella specie - le relative obbligazioni si fondano comunque sul "contatto sociale", connotato dallo speciale affidamento, che il malato ripone, in chi esercita una professione protetta avente ad oggetto beni costituzionalmente tutelati e di importanza apicale, quale la salute. Dunque, le obbligazioni hanno natura contrattuale in riferimento al contenuto e, in taluni casi, anche alla fonte del rapporto giuridico.

**Tribunale Arezzo, 23/07/2018, n.776**

# Situazioni di emergenza e cure mediche

In tema di cure mediche eseguite in situazioni di emergenza, l'art. 1, comma 7, della l. 22 dicembre 2017, n. 219 dispone che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico ed i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

Quindi i medici ed i sanitari agiscono a prescindere dall'espressione del consenso informato espresso da parte del paziente (art. 1, commi 4 e 5, l. cit.), ovvero, da parte del suo rappresentante legale, laddove nominato (art. 3 l. cit.). Pertanto, compete al medico provvedere, prescindendo dal consenso informato, in situazioni di "emergenza o urgenza".

**Tribunale Modena sez. II, 12/04/2018**

## Può essere rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche?

E' legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche allo straniero, condannato per spaccio, che non ha dimostrato il possesso del requisito della "disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno" previsto dal comma 3 dell'art. 4, d.lg. n. 286 del 1998.

**Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2018, n.2136**